

**N. 02798/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 05035/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5035 del 2014, proposto da:

Lavit Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Bt, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Impresa Adapta S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Bocca di Leone, 78;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: sezione I n. 337/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio integrato noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Bt e dell'Impresa Adapta S.p.A.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visto il decreto cautelare di questa Sezione n. 2653/2014;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Notarnicola, Panizzolo e Zito su delega di Sticchi Damiani;

*Rilevato*, ad un primo sommario esame, che:

-l'art. 17 del capitolato imponeva a ciascuna impresa di "indicare dettagliatamente la quantità di prodotti che metterà a disposizione in termini di scorte" e che l'assunto dell'odierna appellante, in ordine all'essenzialità di tale elemento dell'offerta, non appare implausibile, fermo restando il necessario approfondimento della questione nel merito, avuto anche riguardo alle previsioni del disciplinare di gara (art. 5) su cui pone l'attenzione controparte;

-su un piano più generale, in tesi invalidante nell'insieme il giudizio della commissione, l'attribuzione, a tutti i sette concorrenti in gara, degli stessi identici punteggi su gran parte dei parametri delle offerte tecniche parrebbe un esito all'apparenza non facilmente comprensibile;

*Ritenuto* che, sulla scorta di tali rilievi, nell'evidenza di un pericolo grave ed irreparabile derivante altrimenti dalla immediata stipulazione del contratto di appalto, l'istanza cautelare debba essere accolta, confermandosi la sospensione già disposta con il decreto *inaudita altera parte*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

accoglie l'appello (Ricorso numero: 5035/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)